



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO



DETERMINAZIONE SINDACALE N. 8 del 02/05/201

OGGETTO: Incarico ai sensi dell'art.14 della L.R. 7/92 e s.m.i., alla Dottoressa Licata Francesca quale esperto/consulente del Sindaco in materia di interventi per il contrasto alla emarginazione sociale.

II SINDACO

Preso atto che in ragione dell'attuale situazione di crisi economica, si sta registrando un preoccupante incremento di fenomeni di emarginazione sociale, soprattutto tra le componenti più deboli della popolazione, quali anziani soli e giovani e giovanissimi di famiglie più disagiate;

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione adoperarsi per contrastare tale fenomeno e di mettere in campo particolari politiche per ottimizzare le risorse umane ed i beni immobili e strutture ludiche utilizzabili per creare momenti di aggregazione sociale e coinvolgendo, laddove possibile, anche associazioni di volontariato disponibili a supportare il Comune in tale azione di contrasto;

Atteso che questo Ente non è dotato di professionalità interne adeguate, sotto il profilo professionale e specialistico, ad individuare azioni di contrasto al fenomeno dell'emarginazione sociale stante la particolarità dello stesso che presenta senza dubbio implicanze di carattere psicologico e sociologico e, per alcuni aspetti anche pedagogico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi di un esperto/consulente per la programmazione di interventi atti al contrasto del fenomeno della emarginazione sociale, che provvederà:

- ad un'analisi delle necessità e delle priorità che si registrano nel territorio in ordine ai diversi interventi per il contrasto all'emarginazione sociale;
- a supportare sia all'Amministrazione che agli organi gestionali, anche con pareri e suggerimenti resi per iscritto, per l'eventuale adozione di atti procedurali e provvedimenti ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi.

Visto l'art. 14, comma 1, della Legge Regionale 26.08.1992, n. 7, il quale stabilisce che il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con la materia di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione;

Visto l'art. 41, comma 20, della Legge Regionale 07.03.1997, n. 6 il quale fissa in un massimo di 2 il numero degli incarichi nei comuni fino a 30.000 abitanti;

Verificato, quindi il rispetto del contingente di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 3123/2007 – Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Sicilia n. 334/A/2008) il quale afferma che:

- il Sindaco, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto;
- la norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

Richiamato il parere delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva della Corte dei Conti, espresso con deliberazione n. 33/2011/SS.RR./PAR, il quale afferma che la normativa di cui all'art. 14

della L.R. 7/1992 consente al Sindaco di nominare esperti che lo coadiuvano nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. La soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;

Ribadito che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di dimostrata esperienza professionale;

Preso atto che la Dott.ssa Licata Francesca, nata a Partinico il 12/11/1978, in possesso del titolo di studio laurea in Scienze dell'Educazione e con esperienza maturata in materia di contrasto all'emarginazione sociale come da curriculum presentato, ha comunicato per le vie brevi la propria disponibilità ad assolvere a tale incarico;

Ritenuto dover affidare l'incarico in argomento alla predetta professionista in ragione della riconosciuta professionalità ed esperienza in materia di carattere sociale;

Ritenuto dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale e Scolastico a predisporre gli atti consequenziali alla presente;

Vista la L.R. 7/1992 s.m.i.;

Vista la legge regionale 10/1991 s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di affidare incarico di esperto/consulente del Sindaco, ai sensi dell'art.14 della L.R. 7/92 e s.m.i. alla Dottoressa Licata Francesca, nata a Partinico il 12/11/1978, per la programmazione di interventi atti al contrasto del fenomeno della emarginazione sociale, che provvederà:

- ad un'analisi delle necessità e delle priorità che si registrano nel territorio in ordine ai diversi interventi per il contrasto all'emarginazione sociale;
- a supportare sia all'Amministrazione che agli organi gestionali, anche con pareri e suggerimenti resi per iscritto, per l'eventuale adozione di atti procedurali e provvedimenti ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi.

2) Di dare atto che l'incarico conferito con il presente provvedimento non costituisce rapporto di pubblico impiego ed avrà durata di 3 (tre) mesi, con un impegno di giorni 3 (tre) settimanali, con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;

3) Che il compenso viene concordemente e consensualmente determinato, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., in deroga al 5° comma dell'art. 14 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art. 41 della L.R.n. 26/93, e dall'art. 4 della L.R. n.38/94 e dall'art. 6 della L.R. n.41/96, in euro 500,00 mensili al lordo (compresi IVA e oneri previdenziali);

4) Di incaricare il Resp.le del Servizio Sociale e Scolastico a curare tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento agli Assessori, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.

San Cipirello li 02/05/2013



IL SINDACO

Dott. Antonino Gianmalva

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D. L.gvo 267/2000 ai fini della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

San Cipirello 02/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Elisabetta M. Grippi

2